

R.G. N. 2/2021

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 2/2021 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi dell'art.12 della L. n.3/2012, presentato da [redacted],
rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Mola

Ricorrenti

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 19/7/2021, [redacted],
premessi: di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; di essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dall'avviamento nel 2003 di una impresa agrituristica da parte della [redacted] in forza di finanziamento *ex lege* 488/1992 e del conseguente ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte della Banca [redacted] finalizzati all'ampliamento della struttura in forza di contratti di mutuo agrario, contestati in ragione della natura usuraria dei medesimi, assistiti da fideiussione rilasciata dal coniuge [redacted] e dal figlio [redacted] e da ipoteca sugli immobili di proprietà della [redacted] e del coniuge; all'esito della richiesta di nomina di professionista, incaricato

di svolgere le funzioni di OCC, emergeva la situazione debitoria complessiva di €5.314.956,23, così

composta:

- 1°
- 1°
- 2° - artt. 2855 c.c.

- 3° - artt. 2855 c.c.

- 4° - artt. 2855 c.c.

- 5° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 5° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 6° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 6° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 6° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 6° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 6° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 6° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 6° - artt. 2751 bis e 2749 e 2777 c.c.
- 7° - artt. 2753 e 2749 e n.1 2778 c.c.
- 7° - artt. 2753 e 2749 e n.1 2778 c.c.
- 8° - artt. 2772 e 2749 e n.7 2778 c.c.
- 8° - artt. 2772 e 2749 e n.7 2778 c.c.
- 8° - artt. 2772 e 2749 e n.7 2778 c.c.
- 9° - artt. 2758 e 2749 e n.7 2778 c.c.
- 9° - artt. 2758 e 2749 e n.7 2778 c.c.
- 9° - artt. 2758 e 2749 e n.7 2778 c.c.

- 10° - artt. 2754 e 2749 e n.8 2778 c.c.
- 10° - artt. 2754 e 2749 e n.8 2778 c.c.
- 11° - artt. 2752 e 2749 e n.18 2778 c.c.
- 11° - artt. 2752 e 2749 e n.18 2778 c.c.
- 11° - artt. 2752 e 2749 e n.18 2778 c.c.
- 12° - artt. 2752 e 2749 e n.19 2778 c.c.
- 12° - artt. 2752 e 2749 e n.19 2778 c.c.
- 12° - artt. 2752 e 2749 e n.19 2778 c.c.
- 13° - artt. 2752 e 2749 e n.20 2778 c.c.
- 13° - artt. 2752 e 2749 e n.20 2778 c.c.

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

quanto alla situazione economico-patrimoniale, sono proprietari di unità immobiliari dettagliatamente indicate in ricorso, di cui gli immobili di proprietà della [...] composti, oltre che da terreni agricoli, da quattro corpi di fabbrica disgiunti, il cui corpo principale costituisce il centro aziendale, nonché da un fabbricato rurale ad uso promiscuo nel quale il nucleo familiare risiede, costituente la prima casa dei ricorrenti, oltre ad essere un immobile ad uso azienda agrituristica; sono, altresì, proprietari, [...], di due autovetture, di cui una al 50%, entrambe di valore commerciale pressoché pari a zero, [...] di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo azionato dalla società [...], di valore commerciale

pressoché pari a zero; le spese correnti mensili ammontano ad €2.700,00; ciò posto, i ricorrenti avevano proposto accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini di seguito esposti.

A fronte della debitoria complessiva di euro 5.314.956,23: messa a disposizione da parte del terzo assuntore _____, di cui la _____ è amministratore unico, di un importo pari ad euro 1.320.045,34 da corrispondersi mediante il seguente piano di pagamenti: a) somme in prededuzione per il 100% del loro ammontare pari ad €63.228,76 entro sessanta giorni dalla omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione mediante versamento diretto sul conto corrente della procedura da parte del terzo assuntore; b) anticipo per il creditore ipotecario di primo grado _____ per €50.000,00 entro novanta giorni dalla omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione mediante versamento diretto sul conto corrente della procedura da parte del terzo assuntore; c) successivamente, a partire dall'1/5/2022, il terzo assuntore verserà una rata mensile pari ad €16.761,34 mediante versamento diretto sul conto corrente della procedura che sarà così distribuita ai creditori: - per le prime ventiquattro rate mensili sarà versata la somma di €8.931,42 al creditore ipotecario di primo grado _____ e la somma di €7.829,93 ai creditori ipotecari e privilegiati degradati a chirografo nella misura del 5% del credito vantato e ai creditori chirografari nella misura del 3% del credito vantato; - per le successive numero quarantotto rate sarà versata la somma di €16.761,34 al creditore ipotecario di primo grado _____.

Fissata con decreto del 19/10/2021 l'udienza del 7/12/2021, rinviata la procedura al 4/1/2022 per la verifica in ordine al raggiungimento dell'accordo, con rimessione in termini dei creditori comparsi per l'espressione del voto e onere a carico dell'OCC della trasmissione della copia integrale della proposta; assegnato all'OCC termine di quindici giorni per depositare e trasmettere a tutti i creditori relazione sull'esito del voto, con assegnazione ai creditori del termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione di voto per sollevare eventuali contestazioni e dell'ulteriore termine di dieci giorni all'OCC per trasmettere al Giudice la relazione di voto, la prova della notifica a tutti i creditori, le osservazioni presentate dai creditori e l'attestazione di fattibilità del piano; depositata

dai ricorrenti la modifica alla proposta di accordo di composizione della crisi, con relazione dell'1/4/2022, l'OCC, dando atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta modificata e il decreto di fissazione dell'udienza del 5/4/2022, ha evidenziato il raggiungimento della percentuale dell'88,95% di consensi per [redacted], del 94,62% per [redacted], del 94,44% per [redacted], avendo espresso voto negativo solo Agenzia Entrate e Inps, mentre i restanti creditori non hanno manifestato espressioni di voto con l'eccezione del creditore [redacted] e, pertanto, hanno implicitamente prestato assenso alla proposta di accordo.

Nella successiva udienza del 5/4/2022, l'OCC ha regolarmente documentato l'invio della relazione sui consensi; il [redacted] ha richiesto la prosecuzione della procedura esecutiva n. [redacted] RGE pendente dinanzi a questo Tribunale, nella quale è stato emesso il decreto di trasferimento ed è in corso di approvazione il progetto di riparto, atteso che le somme ricavate dalla vendita non sono state inserite nella proposta di accordo di composizione, essendone prevista la distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva.

Il procedimento è stato riservato per la decisione sulla richiesta di omologazione.

Premesso che va esclusa la sospensione della procedura esecutiva n. [redacted] RGE per i motivi specificati, deve rilevarsi che i ricorrenti hanno proposto un accordo di ristrutturazione del debito, secondo le percentuali di soddisfazione di seguito riportate.

Crediti prededucibili [redacted] : **soddisfazione del 100%**

Crediti prededucibili [redacted] : **soddisfazione del 100%**

Crediti prededucibili [redacted] : **soddisfazione del 100%**

Credito ipotecario di primo grado [redacted] : **soddisfazione del 71,97%**

Credito ipotecario di primo grado [redacted] : **soddisfazione del 71,97%**

Credito ipotecario di primo grado [redacted] : **soddisfazione del 71,97%**

Crediti privilegiati [redacted] : **soddisfazione del 5%**

Crediti privilegiati : **soddisfazione del 5%**

Crediti privilegiati : **soddisfazione del 5%**

Crediti chirografari originari e degradati per incapacienza : **soddisfazione del 3%**

Crediti chirografari originari e degradati per incapacienza : **soddisfazione del 3%**

Crediti chirografari originari e degradati per incapacienza : **soddisfazione del 3%**

Come evidenziato dall'OCC, l'alternativa liquidatoria prevederebbe le percentuali di seguito riepilogate:

Alternativa liquidatoria

Crediti prededucibili : **soddisfazione del 100%**

Crediti prededucibili : **soddisfazione del 100%**

Crediti prededucibili : **soddisfazione del 100%**

Credito ipotecario di primo grado : **soddisfazione del 57,45%**

Credito ipotecario di primo grado : **soddisfazione del 57,45%**

Credito ipotecario di primo grado : **soddisfazione del 57,45%**

Crediti privilegiati : **soddisfazione dello 0%**

Crediti privilegiati : **soddisfazione dello 0%**

Crediti privilegiati : **soddisfazione dello 0%**

Crediti chirografari originari e degradati per incapacienza : **soddisfazione dello 0%**

Crediti chirografari originari e degradati per incapacienza : **soddisfazione dello 0%**

Crediti chirografari originari e degradati per incapacienza : **soddisfazione dello 0%**

Come rilevato dall'OCC, "la proposta di accordo così riformulata risulta essere più conveniente per i creditori concorsuali rispetto a quella già formulata e, soprattutto, rispetto sia all'alternativa liquidatoria che alla prosecuzione delle singole esecuzioni immobiliari che vedrebbero importi di soddisfazione finanche minori. La proposta di accordo e il piano per eseguirlo presentano

indubitabili ragioni di convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria per tutti e tre i ricorrenti, in base alle rispettive masse attive e passive. I creditori concorsuali saranno pagati tramite le somme messe a disposizione dal terzo assuntore e saranno soddisfatti, per ogni singolo ricorrente, con le seguenti percentuali: 71,97% per il creditore ipotecario di primo grado, 5% per i creditori privilegiati e 3% per i creditori chirografari. Pertanto, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive dei ricorrenti, l'apporto di finanza esterna eviterà che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa. In ordine alla fattibilità dell'accordo si ribadisce che la proposta così riformulata è sostenibile mediante i flussi di cassa messi a disposizione dal terzo assuntore" (pag. 17 della relazione sui consensi espressi e sull'esito del voto). La proposta di accordo di composizione della crisi come riformulata prevede, quindi, il versamento della somma totale di €1.466.495,59 e il piano prevede il pagamento di due anticipi entro sessanta e novanta giorni dopo l'omologazione e il pagamento di settantaquattro rate a partire dal quarto mese dopo l'omologazione, da parte del terzo assuntore.

In ordine ai requisiti ulteriori, richiesti ai fini dell'omologazione, l'OCC ha depositato l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi all'attivo ed al passivo indicati, nonché attestando la fattibilità del piano su cui si basano le proposte.

Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva.

L'OCC ha ritenuto, pertanto, la proposta di accordo ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano sotteso all'accordo, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti, come innanzi descritta.

Va, altresì, condiviso il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l'accordo.

P.Q.M.

omologa l'accordo proposto da _____ con

ricorso del 19/7/2021 e successiva nuova proposta di accordo dell'8/2/2022;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, **con esclusione**

dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società

R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 5/6/2022

Il Giudice

Carlotta Soria